

STATUTO

Assemblea straordinaria
18 marzo 2009

TITOLO I **Principi Generali**

Art. 1

Denominazione

La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, che è denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

Art. 2

Ambiti di rappresentanza

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

Art. 3

Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha sede in Roma e durata illimitata.

Art. 4

Autonomia associativa

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. “Confcommercio-Imprese per l’Italia” persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 5

Principi e valori ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

- la solidarietà all'interno del sistema confederale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 6

Codice etico

“Confcommercio-Imprese per l'Italia” adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Il Codice Etico di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

Art. 7

Scopi della Confederazione

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia” ha per scopi:

- a) la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
- b) la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l'Italia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale;
- c) la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel sistema ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese;
- d) l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;
- f) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

2. Gli scopi generali della Confederazione sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal presente Statuto ai diversi ambiti e livelli che compongono il sistema confederale, secondo quanto stabilito al “Titolo II – Il sistema confederale: organizzazione e funzioni”.

TITOLO II

Il sistema confederale: organizzazione e funzioni

Art. 8

Il sistema confederale

1. Soci della Confederazione sono:

- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali. Per “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, soci della Confederazione, si intendono quelle di cui all’art. 13, comma 3, del presente Statuto.

2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è il livello nazionale del sistema. “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono gli altri livelli del sistema.

3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

4. Tutti i livelli che compongono il sistema confederale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.

5. Ad ogni livello del sistema, i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. Nella determinazione delle posizioni debitorie nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” non sono ricompresi gli interventi a favore degli altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta Nazionale, a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 13, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati secondo predeterminati piani di rientro, il puntuale rispetto degli stessi è condizione inderogabile per l’esercizio dei diritti associativi.

6. Sono inoltre riconosciuti dal sistema confederale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

7. L’organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 9

Adesione ed inquadramento degli associati

1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che entra a far parte del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” attraverso l’adesione ai soci della Confederazione, è titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, l’adesione al sistema confederale comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto. Il compiuto inquadramento territoriale,

settoriale e categoriale degli associati viene perseguito da tutti i livelli del sistema. A tal fine, la Confederazione promuove, previa approvazione del Consiglio, conseguenti protocolli d'intesa.

Art. 10

“Confcommercio-Imprese per l'Italia”

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia” è il livello nazionale del sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l'intero sistema è portatore. E' titolare esclusiva della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e del relativo logo.
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia” svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;
 - b) promuove la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
 - c) stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;
 - d) favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema confederale;
 - e) assiste ogni componente del sistema confederale nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti;
 - f) organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;
 - g) concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;
 - h) promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
 - i) promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
 - l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
3. In aggiunta alle precedenti funzioni, all'interno del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l'Italia”:
 - a) esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema confederale e ne assicura la coerente attuazione;
 - b) verifica che i soci della Confederazione, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza e mantengano nei rispettivi Statuti i contenuti previsti dall'art. 18 del presente Statuto, a tale scopo avvalendosi anche di un'apposita Commissione tecnica di sistema, nominata dal Consiglio su proposta del Presidente e coordinata dal Direttore Generale;
 - c) attraverso il Collegio dei Probiviri, svolge azione conciliativa tra i soci della Confederazione, secondo quanto stabilito all'art. 40 del presente Statuto;
 - d) opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema confederale e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;
 - e) assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema confederale, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;
 - f) realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici del sistema e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del sistema;
 - g) assicura una adeguata rappresentanza del sistema presso l'Unione europea e a livello internazionale.

4. Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui al superiore comma 2, lettera c), si stabilisce che:

- a) la stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” che vi provvede, previa consultazione dei livelli del sistema interessati, mediante un’apposita Commissione Sindacale presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato;
- b) la Commissione sindacale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente ed opera secondo le direttive e il mandato da esso impartiti;
- c) la stipulazione di contratti e accordi che interessano un singolo settore o una singola categoria aventi particolari caratteristiche è di competenza della “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale o “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione di Categoria Nazionale interessata; detti contratti e accordi sono negoziati e firmati congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- d) il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati senza la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- e) la stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi territoriali – nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio – è demandata alle corrispondenti “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali e/o “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali. Il Sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati in contrasto con le linee guida e le procedure definite. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato regionale e/o provinciale del settore o della categoria interessata e dalla “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale e/o “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale territorialmente competente.

5. Per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” dovrà:

- a) disporre di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;
- b) svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e del sistema confederale;
- c) garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate, secondo le modalità previste in apposito regolamento deliberato dal Consiglio.

Art. 11

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali

1. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali – obbligatoriamente costituite dalle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali territorialmente competenti – sono il livello regionale del sistema confederale.

2. La Confederazione non ammette più di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale per la stessa regione. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, è ammessa, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Interregionali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più regioni. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale esclude la presenza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali nel medesimo territorio. Ai fini del presente Statuto, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Interregionali sono equiparate alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali.

3. La conformità degli Statuti delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, che possono prevedere l’adesione anche di Associazioni regionali di settore e di categoria, nonché delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto è valutata dal Consiglio Nazionale, che ne delibera l’approvazione.

4. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali rappresentano in ciascuna sede regionale – nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di

concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali – il sistema confederale nelle materie di competenza delle Regioni.

5. Ai fini di cui sopra, ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale adotta nel proprio Statuto e svolge almeno le seguenti funzioni fondamentali:

- a) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;
- b) sostenere e coordinare l’azione delle proprie Associazioni costituenti nell’espletamento di funzioni di rilevanza regionale o sovraprovinciale;
- c) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con le stesse categorie;
- d) coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze dell’ENASCO e con quelle degli altri enti ed organismi collegati alla Confederazione di cui all’art. 14 del presente Statuto, operanti in ambito regionale;
- e) stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, secondo le disposizioni di cui all’art. 10, comma 4, lettera e), del presente Statuto;
- f) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

6. Al fine dello svolgimento delle funzioni fondamentali di cui al precedente comma 5, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali provvedono, sulla base di piani organizzativi tra le stesse determinati, al finanziamento della corrispondente “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale, prevedendo nei rispettivi Statuti il detto finanziamento, in conformità con quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera g), del presente Statuto.

7. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali possono, nell’ambito di Conferenze di Sistema Regionali (od Interregionali) appositamente organizzate, assegnare o delegare alla corrispondente “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale lo svolgimento di ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

- a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interprovinciale, regionale od interregionale, anche attraverso l’attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale e/o dagli altri livelli del sistema confederale;
- b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;
- c) il sostegno, il coordinamento o l’esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;
- d) lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

8. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali devono adottare nei rispettivi Statuti l’istituto della Conferenza di Sistema Regionale, disciplinandone le modalità di organizzazione e funzionamento e prevedendo altresì le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell’ambito della Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti. Le deliberazioni delle Conferenze di Sistema Regionale relative a funzioni delegate od assegnate alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime di tali funzioni.

9. Laddove le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali risultassero non in grado di far fronte agli impegni statutari obbligatori di cui al superiore comma 5, ovvero laddove le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali risultassero inadempienti od impossibilitate ad adempiere agli obblighi di cui al superiore comma 6, ovvero laddove le stesse “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali ne facciano esplicita richiesta alla Giunta Nazionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha facoltà di individuare

nonché disporre l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati.

10. Le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali esercitano le proprie funzioni in raccordo, per quanto di competenza, con le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali, con le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali e con gli altri Organismi e livelli del sistema confederale, concordando con gli stessi le opportune modalità per la partecipazione alla propria attività associativa.

11. Le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio regionale e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.

12. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d'indirizzo nelle materie di competenza delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, è istituita la Conferenza delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali. La Conferenza è composta dai Presidenti delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali ed è presieduta dal Presidente Nazionale. Il suo funzionamento è disciplinato sulla base di apposito regolamento – deliberato dal Consiglio Nazionale – che prevederà criteri per la rappresentanza, coerenti con quanto disposto dall'art. 30 del presente Statuto. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori o Segretari Generali delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali.

13. Al fine di contribuire allo sviluppo delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali ed al loro miglior funzionamento, è istituito, anche con finalità perequative, il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di bilancio preventivo. Il Fondo Nazionale può finanziare esclusivamente, oltre che gli interventi di cui al superiore comma 9, progetti mirati ed articolati di sviluppo delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali (od Interregionali), che siano stati promossi attraverso Conferenze di Sistema Regionale (od Interregionale) e siano stati formalmente deliberati dai competenti Organi associativi delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali (od Interregionali) e delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali coinvolte. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale. Detto regolamento prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

Art. 12

“Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali

1. Le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali sono il livello provinciale del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto, associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella provincia.

2. La Confederazione non ammette più di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Provinciale per la stessa provincia. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Interprovinciali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più province. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Interprovinciale esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio. Ai fini del presente Statuto, le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Interprovinciali sono equiparate alle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali. Nel caso di istituzione di nuove province, le preesistenti e interessate “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali manterranno di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 del presente Statuto – quali “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-

Associazioni Provinciali di ambito interprovinciale ovvero quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Associazioni Provinciali aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali. L’adesione al sistema confederale di nuove “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all’art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all’art. 18 del presente Statuto – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato dalle preesistenti e interessate “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.

3. La conformità degli Statuti delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, nonché delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto è valutata dal Consiglio Nazionale, che ne delibera l’approvazione.

4. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali rappresentano la Confederazione nel proprio territorio provinciale .

5. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, in particolare:

- a) rappresentano e tutelano gli associati a livello provinciale e, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
- b) organizzano ed erogano servizi agli associati e ne incentivano lo sviluppo in coerenza con le esigenze degli stessi associati;
- c) si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, e possono promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- d) d’intesa con le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, favoriscono la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative, secondo le politiche e le direttive confederali;
- e) stipulano contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lettera e), del presente Statuto;
- f) hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie e di bilancio e sono impegnate a perseguire la correttezza e l’equilibrio della loro gestione economica e finanziaria, a tal scopo adottando obbligatoriamente nei propri Statuti le norme relative stabilite dal presente Statuto;
- g) devono provvedere al finanziamento delle rispettive “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, in conformità con quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del presente Statuto e, attraverso apposite Conferenze di Sistema Regionale (od Interregionale), possono assegnare o delegare ad esse ulteriori funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 11, commi 7 e 8, del presente Statuto;
- h) esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

6. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio provinciale e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.

Art. 13

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali

1. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali sono livelli verticali nazionali del sistema confederale nei quali confluiscono – sulla base di vincolanti atti di indirizzo programmatico del Consiglio Nazionale e salvo quanto previsto dal successivo comma 3 – le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, caratterizzate da affini interessi di settore economico.
2. Le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, confluendo nella pertinente “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale, ai sensi del precedente comma 1, costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale, come tali prive di autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale nei confronti della Confederazione. La confluenza non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
3. Con delibera del Consiglio Nazionale, sono determinati i requisiti associativi ed organizzativi minimi, anche con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 18 del presente Statuto, in ragione dei quali le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio possono essere autorizzate, con delibera dello stesso Consiglio Nazionale, a derogare alla necessaria confluenza nelle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali. Le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria autorizzate a derogare alla necessaria confluenza nelle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali possono assumere la qualifica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali e, come tali, conservare la propria autonomia giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale e associativa nei confronti della Confederazione.
4. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono livelli verticali nazionali del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto, associano tutte le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata dalla corrispondente “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione di Categoria Nazionale.
5. La qualifica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale può essere riconosciuta, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, anche a singole Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, ovvero a singole “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, che ne facciano richiesta, in ragione di loro specifiche connotazioni organizzative o di tipologia imprenditoriale.
6. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali concorrono a comporre il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per gli specifici ambiti settoriali e categoriali riconosciuti.
7. Gli ambiti di rappresentanza settoriali e categoriali delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono definiti dal Consiglio Nazionale. La Confederazione non ammette più di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale e più di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione di Categoria Nazionale per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale.
8. La conformità degli Statuti delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, nonché delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto è valutata dal Consiglio Nazionale, che ne delibera l’approvazione.
9. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionale e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali si organizzano, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a

livello regionale e provinciale, nell'ambito delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali e delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, secondo le modalità stabilite dagli Statuti dei livelli regionali e provinciali del sistema confederale.

10. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti dai rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi ambiti categoriali e professionali rappresentati.

11. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali partecipano alla contrattazione collettiva e stipulano contratti e accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente Statuto. Esse provvedono inoltre alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi sociali ed economici delle imprese e degli imprenditori associati, alla elaborazione di studi e proposte, alla promozione o erogazione di servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali e categoriali, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche di settore e di categoria, alla formazione professionale specialistica, al monitoraggio permanente di settore e di categoria. Esse rappresentano la Confederazione, per quanto di propria competenza, nei confronti di Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.

12. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

13. Al fine di contribuire allo sviluppo delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali ed al loro miglior funzionamento, è istituito il Fondo Nazionale per le Federazioni di Settore, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di bilancio preventivo. Il Fondo Nazionale può finanziare esclusivamente progetti mirati ed articolati di sviluppo delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali, che siano stati formalmente deliberati dai loro competenti Organi associativi o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale. Detto regolamento prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

14. Ai fini del rafforzamento della rappresentanza unitaria di specifici comparti economici e per lo sviluppo di politiche generali di interesse di tali comparti, la Confederazione promuove e sostiene strutture associative di coordinamento tra le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali interessate.

15. Ai sensi del comma precedente, Confturismo è la struttura associativa di coordinamento per il comparto del turismo.

Art. 14

Enti ed organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati alla Confederazione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali la Confederazione soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta Nazionale, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive confederali in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti del sistema confederale nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con i diversi livelli organizzativi del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato di carattere tecnico del quale il sistema confederale si avvale per svolgere, in rispondenza all'art. 7, comma 1, lettera e), del presente Statuto, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 15

Gruppo Giovani Imprenditori

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e presso ogni "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Regionale e/o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Con regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del sistema stesso.

Art. 16

Gruppo Terziario Donna

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e presso ogni "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Regionale e/o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Con regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del Sistema stesso.

TITOLO III

Il sistema confederale: requisiti di appartenenza e di ammissione

Art. 17

Requisiti di appartenenza al sistema confederale

Fanno parte del sistema associativo confederale, ai sensi dell'art. 9, le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che:

- a) condividono e rispettano lo Statuto e il Codice Etico di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché gli Statuti degli altri livelli del sistema a cui sono associati;
- b) contribuiscono, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita e allo sviluppo del sistema confederale.

Art. 18

Requisiti di appartenenza e di ammissione alla Confederazione

1. Possono essere ammesse alla Confederazione le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali, le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma 2;
- b) disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;
- c) svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e della Confederazione;
- d) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
- e) accettare che “Confcommercio-Imprese per l'Italia” effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema confederale.

2. Gli Statuti delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali, delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e delle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali prevedono:

- a) l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema confederale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Confederazione;
- b) valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto, in particolare agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- c) l'esplicita e specifica individuazione di ambiti territoriali, settoriali e categoriali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, in particolare all'art. 11, comma 2, per le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, all'art. 12, comma 2, per le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali e all'art. 13, comma 7, per le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e per le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali;
- d) norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
- e) Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, nonché procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi corrispondenti a quelle previste dal presente Statuto, in particolare agli artt. 24, 25, 26, 27 e 28;

- f) il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi, nonché il versamento, da parte di ciascun competente livello, della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale;
- g) per le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, il finanziamento delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del presente Statuto;
- h) Organi di controllo e di garanzia corrispondenti a quelli previsti agli artt. 39 e 40 del presente Statuto;
- i) l'uso della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, settoriale o categoriale, ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, l'uso del logo definito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; la presa d'atto che la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale;
- l) la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e l'obbligo di inoltro annuale dei bilanci approvati, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- m) l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 40 del presente Statuto, nonché l'esplicita accettazione della clausola compromissoria e l'impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 41 del presente Statuto;
- n) l'esplicita accettazione delle norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Statuto. Per quanto riguarda la deliberazione di recesso, gli Statuti dovranno prevedere una maggioranza sufficientemente rappresentativa degli associati, comunque non inferiore al 30% dei componenti le rispettive Assemblee e che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi.

3. Le domande di ammissione alla Confederazione da parte di nuove "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, e devono essere corredate dalla documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. La delibera con cui il Consiglio accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente, alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali ed alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali già associate alla Confederazione. Queste ultime, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto. La delibera di ammissione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di ammissione.

TITOLO IV

Interventi di sostegno, di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza al sistema confederale. Recesso, esclusione.

Art. 19

Iniziative di sostegno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia" opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema confederale, supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli o a supportare le capacità operative degli stessi.
2. A tali fini, è istituito il Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di bilancio preventivo.
3. Il Fondo Nazionale finanzia, anche con finalità perequative, progetti mirati ed articolati di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, che siano deliberati dai competenti Organi associativi dei livelli del sistema interessati o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale. Detto regolamento prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

Art. 20

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente Nazionale può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - b) carenze organizzative e/o amministrative;
 - c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché dal Codice Etico che ne costituisce parte integrante;
 - d) mancato rispetto dei deliberati di Organi della Confederazione.
2. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, sulla scorta delle segnalazioni effettuate dalla Commissione tecnica di sistema di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente Nazionale.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 21 *Commissariamento*

1. La Giunta Nazionale può, su proposta del Presidente Nazionale, nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 20 del presente Statuto;
 - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 20, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 20, comma 1, del presente Statuto.

2. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Fino a 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire alla Giunta Nazionale le proprie osservazioni scritte.

3. La Giunta Nazionale delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.

4. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente Nazionale.

5. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

6. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta Nazionale e agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.

7. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al superiore comma 4, gli Organi associativi decaduti del livello del sistema commissariato possono proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto. La delibera di commissariamento diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di commissariamento.

Art. 22 *Recesso*

1. Il recesso dalla Confederazione si esercita con apposita dichiarazione scritta al Consiglio Nazionale, comunicata mediante lettera raccomandata a.r.

2. Il recesso dalla Confederazione è deliberato, con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti, dall'Organo associativo corrispondente all'Assemblea delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali. La convocazione dell'Organo associativo chiamato a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente della Confederazione mediante lettera raccomandata a.r. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

Art. 23

Esclusione

1. L’esclusione dalla Confederazione delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

2. La proposta è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, il Presidente del livello del sistema escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 41 del presente Statuto. La delibera di esclusione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. L’esclusione dalla Confederazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

- a) il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
- b) la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- c) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 18, comma 1), del presente Statuto.

6. L’esclusione non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

7. “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso.

TITOLO V
Organi associativi del sistema: disposizioni generali

Art. 24
Composizione

1. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono :

- a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema;
- b) rappresentanti dei livelli del sistema che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema. Non sono ricompresi, per la determinazione delle posizioni debitorie nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, gli interventi a favore di altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta Nazionale a valere sui fondi di cui all'art. 11, comma 13, all'art. 13, comma 13 e all'art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati sulla base di predeterminati piani di rientro, la Giunta Nazionale ne risconterà il puntuale rispetto come condizione inderogabile per la composizione, da parte dei rappresentanti dei livelli del sistema interessati, degli Organi associativi.

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri del livello del sistema interessato. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento agli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, dal presente Statuto.

Art. 25
Incompatibilità

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Presso le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, la carica di Presidente, Vicepresidente, membro di Giunta od Organo ad essa corrispondente è incompatibile con mandati ed incarichi di cui al comma 1. Gli Statuti dei predetti livelli organizzativi potranno prevedere eventuale deroga al principio dell’incompatibilità, limitatamente ai soli membri di Giunta o Organo ad esso corrispondente e per le sole cariche di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale o Consigliere Circostrizionale. Restano ferme le ulteriori incompatibilità previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema.

3. L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema confederale, ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’ art. 24.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

Art. 26

Direttori e Segretari Generali

Ad ogni livello del sistema confederale, le disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, si applicano anche al Direttore o Segretario Generale.

Art. 27

Durata

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.
2. Ad ogni altro livello del sistema confederale, tutte le cariche elettive hanno la durata massima di cinque anni.
3. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

Art. 28

Rieleggibilità del Presidente

Ad ogni livello del sistema confederale, il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

TITOLO VI

Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

Art. 29

Organi

Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:

- l’Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 30

Assemblea: criteri per la rappresentanza

1. Ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione di Categoria Nazionale ha diritto, in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla Confederazione per l’esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per ogni scaglione di contribuzione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Gli scaglioni di contribuzione, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare della moneta, sono determinati dal Consiglio.

2. Il calcolo dei voti viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla Confederazione, stabiliti ai sensi del presente Statuto.

3. Per le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, ai predetti contributi va sommato il 50% delle quote annuali di contributo interassociativo di pertinenza della Confederazione. Il residuo 50% va attribuito a ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale, in relazione alla rispettiva quota di partecipazione.

4. Alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, complessivamente, è riservato il 65% dei voti calcolati sulla base dei precedenti commi 1 e 2, mentre alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali ed alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali, complessivamente, è riservato il 35% dei voti calcolati sulla base dei precedenti commi 1, 2 e 3. L’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio, in presenza di sensibili e comprovate modificazioni nell’equilibrio contributivo tra i predetti livelli organizzativi, potrà con propria delibera determinare percentuali diverse da quelle precedentemente indicate. Per le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali il Consiglio potrà, inoltre, determinare, nell’ambito della percentuale di voti loro riservata, criteri aggiuntivi per la ripartizione dei voti di rispettiva competenza.

5. Il numero dei voti attribuito a ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazione di Settore Nazionale e “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione di Categoria Nazionale non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del precedente comma 1.

6. A ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale è attribuito, convenzionalmente, un voto per ciascuna “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale costituente ed in regola con il versamento dei contributi dovuti alla relativa “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Regionale.

7. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

8. Ai soci ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.

9. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 31

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali. Per legali rappresentanti si intendono il Presidente, ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dal Presidente, ed il Commissario nominato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

2. Ciascuna "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazione di Settore Nazionale e "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione di Categoria Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea, per delega del proprio legale rappresentante, dal rappresentante di un diverso livello del sistema confederale. Nessun rappresentante può essere, comunque, portatore di più di due deleghe oltre la propria.

3. Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, oltre ai componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto, i legali rappresentanti o loro delegati degli enti ed organismi collegati di cui all'art. 14 del presente Statuto, nonché i Direttori o Segretari Generali dei diversi livelli del sistema confederale.

Art. 32

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Confederazione vincolanti per il sistema;
- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;
- e) elegge, a scrutinio segreto e secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, settoriale e categoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema confederale:
 - il Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera c);
 - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 38, comma 1;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
- f) determina i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della Confederazione ai sensi degli artt. 33, comma 12, e 47 del presente Statuto, nonché sul Codice Etico.

Art. 33

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 15 giorni prima della data della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Per lo scioglimento della Confederazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 34

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è composto da:

- a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- b) i membri di Giunta;
- c) 50 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali, nonché fra i rappresentanti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali, in modo da garantirne un'adequata ed equilibrata rappresentanza;
- d) il Presidente Nazionale di 50&Più Fenacom;
- e) il Presidente della Federascomfidi;
- f) il Presidente Nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori;
- g) la Presidente Nazionale del Gruppo Terziario Donna;
- h) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 35, comma 1, del presente Statuto.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso il livello del sistema e/o l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 2, qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 35

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 7 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, o tra legali rappresentanti o amministratori con deleghe operative o dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione del sistema confederale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio, inoltre:

- a) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta dieci Vice-Presidenti, di cui comunque uno in rappresentanza delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, scelto tra i membri di Giunta eletti dall'Assemblea tra i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali stesse;
- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;
- c) predispone ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi confederali e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Confederazione;
- e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- f) su proposta del Presidente, nomina la Commissione tecnica di sistema di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), del presente Statuto;

- g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art. 10, comma 2, lettera h), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Confederazione negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- i) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- j) decide sulle domande di ammissione alla Confederazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente Statuto;
- k) delibera i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del presente Statuto o altro tipo di provvedimento riguardante le diverse articolazioni dei diversi livelli del sistema confederale, specificandone i motivi;
- l) valuta la conformità degli Statuti dei diversi livelli del sistema confederale, e delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti vincolanti di cui all'art. 18, comma 2, nonché alle disposizioni generali sugli Organi associativi del sistema di cui al Titolo V del presente Statuto, e ne delibera l'approvazione;
- m) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- p) determina l'indennità di carica del Presidente e dei membri di Giunta;
- q) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 36

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 37

Presidente Nazionale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali.

2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno tre anni e venga proposto da un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un quinto dei voti complessivi – un imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fa parte del sistema confederale, o il legale rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.

3. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema;
- c) ha la gestione ordinaria della Confederazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Confederazione stessa;
- d) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
- e) propone all'Assemblea l'elezione di otto membri di Giunta;
- f) propone al Consiglio la nomina di dieci Vice-Presidenti, scelti tra i membri di Giunta, di cui comunque uno in rappresentanza delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali stesse;
- g) nomina, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; propone alla Giunta la nomina del Vice-Presidente con delega per l'amministrazione e del Vice-Presidente con delega per l'organizzazione;
- h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- i) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice-Presidenti;
- j) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- k) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- l) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- m) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- n) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

4. Fuori dal caso previsto all'art. 33, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 38

Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da quindici membri eletti dall'Assemblea, di cui otto su proposta del Presidente. Fra i restanti sette, almeno uno deve essere in rappresentanza delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, eletto tra i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali stesse. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Confederazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente con delega per l'amministrazione ed il Vice-Presidente con delega per l'organizzazione;
- c) delibera in merito agli interventi dei fondi di cui all'art. 11, comma 13, all'art. 13, comma 13, all'art. 19, comma 2, riferendone al Consiglio e all'Assemblea con relazione annuale programmatica e a consuntivo, che

viene portata in discussione in concomitanza con le sessioni di redazione e approvazione dei bilanci da parte dei competenti Organi associativi;

- d) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
- e) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi confederali;
- f) propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- g) su proposta del Presidente, delibera i provvedimenti di commissariamento, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;
- h) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di ricoprire nell'Organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale era stato eletto, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 39

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili secondo il disposto del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale e con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, relative al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia", si applicano al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Contabili riguarda il solo Presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo del livello del sistema interessato.

Art. 40
Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto tra magistrati ordinari in pensione.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra soci della Confederazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Confederazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Confederazione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 41
Arbitrato

1. Le controversie tra soci e Confederazione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *m*), del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 42
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore Generale:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);
- c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", assicurando il loro buon funzionamento;
- d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- f) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Direttori e/o Segretari Generali degli altri livelli del sistema e delle loro articolazioni, anche avvalendosi, a tal fine, di un Comitato di Direttori;
- g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice-Presidente con delega per l'amministrazione.

TITOLO VII **Risorse del sistema**

Art. 43 *Contribuzione*

1. Tutti gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali che compongono il sistema confederale hanno il dovere di corrispondere a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” il contributo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall’Assemblea Nazionale, nonché altri contributi deliberati dallo stesso Consiglio e approvati dalla stessa Assemblea.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia” .
3. Per quanto di propria competenza, ogni livello del sistema confederale garantisce il finanziamento dell’intero sistema attraverso l’effettiva riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal sistema a fronte della contribuzione.
4. In caso di commissariamento, qualora ricorrano comprovate e strutturali condizioni di difficoltà organizzativa tali da non consentire l’integrale e/o parziale assolvimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo, il Consiglio Nazionale, sulla base di proposte della Giunta Nazionale, potrà deliberare specifiche deroghe nei confronti del livello del sistema confederale commissariato.
5. Per le stesse ragioni e secondo le stesse modalità indicate al precedente comma 4, analoghe deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 22, comma 4, e 23, comma 7, del presente Statuto.

Art. 44 *Fondo comune*

1. Il Fondo comune di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è formato da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) entrate e contributi attribuiti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi confederali;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.
2. Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti a valere sui fondi di cui all’art. 11, comma 13, all’art. 13, comma 13 e all’art. 19, comma 2, del presente Statuto.

Art. 45 *Esercizio finanziario*

L’esercizio finanziario di tutte le “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 46

Bilancio preventivo e d'esercizio

1. Tutte le “Confcommercio-Imprese per l'Italia” approvano, secondo le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dai rispettivi Statuti, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
2. Con apposito regolamento, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dagli Organi Nazionali ed Internazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, verranno definiti il contenuto minimale dei bilanci, le loro modalità di redazione e gli obblighi concernenti le modalità di certificazione e/o revisione contabile dei bilanci stessi.

TITOLO VIII **Norme finali**

Art. 47

Scioglimento della Confederazione

In caso di scioglimento della Confederazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 48

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 49

Disposizioni sui soci della Confederazione

1. Le Unioni Regionali e le Associazioni Provinciali di cui al previgente Statuto di Confcommercio, nonché le Federazioni di Settore di cui al successivo comma 5, adeguano i propri Statuti ai requisiti di appartenenza e ai contenuti previsti dall'art. 18, entro e non oltre dodici mesi dalla data della delibera dell'Assemblea di rinnovo degli Organi confederali di cui all'art. 50, comma 1. In mancanza, si applica l'art. 21.
2. Entro sei mesi dalla data della delibera assembleare di cui al precedente comma 1, il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", con propria delibera, adotta i vincolanti atti di indirizzo programmatico e determina i requisiti associativi ed organizzativi minimi di cui all'art. 13, commi 1 e 3.
3. Entro e non oltre otto mesi dalla data della delibera consiliare di cui al precedente comma 2, le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria interessate di cui al previgente Statuto di Confcommercio presentano al Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" domanda di autorizzazione a derogare alla necessaria confluenza nelle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali, previo adeguamento dei rispettivi Statuti ai requisiti associativi ed organizzativi minimi determinati dallo stesso Consiglio ai sensi dell'art. 13, comma 3, ovvero domanda di riconoscimento della qualifica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazione di Settore Nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 5.
4. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 3, il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" delibera sulle domande presentate dalle Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, ai sensi dell'art. 13, commi 3 o 5.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto, la qualifica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazione di Settore Nazionale è riconosciuta a Conftrasporto, Federsalute e Federsicurezza.
6. Le Associazioni territoriali di livello sub-provinciale di Alba ed Imola, in quanto soci fondatori delle rispettive Unioni regionali e rappresentate nei loro Organi, possono acquistare la qualità di socio della Confederazione sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, previo parere motivato della Associazione provinciale di riferimento.

Art. 50

Disposizioni sugli Organi associativi del sistema

1. Gli Organi della Confederazione in corso di mandato alla data della delibera dell'Assemblea di Confcommercio di approvazione del presente Statuto restano in carica sino al loro primo rinnovo successivo all'approvazione predetta. Tale rinnovo deve essere deliberato entro e non oltre trenta giorni dalla prima scadenza del mandato successiva all'approvazione dello Statuto. Al fine di tale rinnovo, ferma restando la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 21 del previgente Statuto di Confcommercio, alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali corrispondono, rispettivamente, le Unioni Regionali, le Associazioni Provinciali e le Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio.
2. Il Collegio dei Proviviri in carica alla data della delibera dell'Assemblea di Confcommercio di approvazione del presente Statuto provvede, entro i quindici giorni successivi alla predetta data, su convocazione del Presidente confederale, a nominare il Presidente del Collegio stesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, del presente Statuto.
3. Gli Organi delle Unioni Regionali, delle Associazioni Provinciali e delle Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria di cui al previgente Statuto di Confcommercio, nonché delle Federazioni di Settore di cui all'art. 49, comma 5, in corso di mandato alla data della delibera delle competenti Assemblee di adeguamento dei rispettivi

Statuti ai requisiti di appartenenza e ai contenuti previsti dall'art. 18, ovvero ai requisiti associativi ed organizzativi minimi determinati dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ai sensi dell'art. 13, comma 3, restano in carica sino al loro primo rinnovo successivo all'adeguamento predetto. Tale rinnovo deve essere deliberato entro e non oltre trenta giorni dalla prima scadenza del mandato successiva all'adeguamento statutario.

4. Agli effetti dell'art. 28, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi di cui ai superiori commi 1 e 3.

Art. 51

Denominazione e logo

Dalla data della delibera dell'Assemblea di Confcommercio di approvazione del presente Statuto la Confederazione adotta la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo.

Art. 52

Efficacia

Per il resto, il presente Statuto diventa efficace a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea di rinnovo degli Organi confederali di cui all'art. 50, comma 1.